

PROF. RAFFAELE LENZI

NOTAIO

Corso Roma, 20-int. 1 - 51016 Montecatini Terme (PT)

Tel. 0572 92721 - Fax 0572 770184

Via Benedetto Varchi 14 - 50132 Firenze (FI)

Tel. 055 573855 - Fax 055 572434

E-mail: raffaele.lenzi@notariato.it

Repertorio n. 90.198 ----- Raccolta n. 53.186-----

-----ATTO INTEGRATIVO-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventisei, il giorno undici (11) del mese di giugno, in Montecatini Terme e nello studio posto in Corso Roma n. 20, interno 1.-----

Avanti a me **Prof. RAFFAELE LENZI, Notaio in Firenze** ed iscritto nel Ruolo dei Notaio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----è comparso il Signor:-----

- **MARTINI NICOLO'**, nato a Pescia (PT) il 16 novembre 1995 e residente in Massa e Cozzile (PT) via Catalani n. 1, codice fiscale dichiarato n. MRT NCL 95S16 G491A, non in proprio ma nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'Associazione "COMITATO FESTA A CROCI ETS", con sede in Massa e Cozzile (PT), località Vangile, presso il Circolo A.R.C.I. di Vangile, via Vangile n. 98, codice fiscale e Partita IVA n. 91002660479, priva della personalità giuridica; al presente atto autorizzato con delibera dell'assemblea in sede straordinaria della predetta Associazione del 13 marzo 2026, verbalizzata da me Notaio, Repertorio n. 89.518, Raccolta n. 52.813, registrata a Firenze il 24 marzo 2026 al n. 11232 serie 1T;-----

comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo;-----

-----premesse:-----

- che l'assemblea dell'Associazione COMITATO FESTA A CROCI ETS, con la citata delibera, ha modificato lo statuto dell'Associazione, inclusa la denominazione, per adeguarlo al Codice del Terzo Settore, al fine di consentire la prosecuzione dell'Associazione come Ente del Terzo Settore (ETS) ed ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);-----

- che l'assemblea dell'Associazione, con la medesima delibera, ha autorizzato il Comparente ad "apportare allo statuto tutte quelle eventuali modifiche e/o integrazioni che venissero richieste dalle Autorità competenti al fine di ottenere l'iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";-----

- che il Comune di Pistoia, in qualità di ente delegato dalla Regione Toscana alla verifica della documentazione per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore presso il R.U.N.T.S., con comunicazione del 15 aprile 2026, protocollo n. 0042836/2026, ha richiesto le seguenti modifiche dello statuto:-----

1) modifica dell'art. 3, per rimuovere il riferimento alla limitazione del diritto di voto ai soli associati maggiorenni;-----

2) modifica dell'art. 4, per eliminare il riferimento ai ti-

REGISTRATO A Firenze

UFFICIO REGISTRO

Il 17/06/2026

N° 24169 Serie 1T

toli di solidarietà;-----

- che, per mero errore materiale, il Comune di Pistoia, nel rilievo riferito alla limitazione del diritto di voto ai soli soci maggiorenni, ha fatto riferimento all'art. 3 dello Statuto, invece che all'art. 5 del medesimo;-----

-tanto premesso e formante parte integrante del presente atto:-----

- il Comparsente, in qualità di Presidente dell'Associazione e in forza dei poteri di cui alla delega in premessa, dichiara:-----

* di modificare, come modifica, gli articoli 4 e 5 del vigente statuto dell'Associazione, che si intendono pertanto sostituiti come segue:-----

- **"ARTICOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE"**-----

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali perseguite.-----

Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:-----

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;-----

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;-----

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.-----

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.-----

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.-----

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento

al fondo di dotazione.-----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione transmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati agli associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.";

- "ARTICOLO 5 - FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Sono Aderenti della Associazione:-----

- i Fondatori;-----
- i Soci della Associazione;-----
- i Benemeriti della Associazione; e-----
- i Beneficiari della Associazione.-----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.-----

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.-----

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.---

Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.-----

Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.---

Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.-----

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.-----

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.--

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata re-

spinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.-- Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.-----

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso."-----

Si allega al presente atto, sotto la **lettera "A"**, lo Statuto nella sua nuova formulazione.-----

E' conferito al Presidente l'onere di inoltrare alla competente Autorità il presente atto.-----

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato dichiarando che ne ha presa esatta conoscenza.-----

Il presente atto viene letto da me Notaio al Comparente. Scritto a macchina e a mano da me Notaio e da persona di mia fiducia su tre fogli di cui si occupano nove pagine, alle ore dodici e quarantacinque minuti, viene sottoscritto il presente atto.-----

F.TO NICOLO' MARTINI-----

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-----

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la Associazione **"COMITATO FESTA A CROCI ETS"**.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Associazione ha sede in Massa e Cozzile (PT), Località Vangile, presso il Circolo A.R.C.I. di Vangile, via Vangile n. 98.-

ARTICOLO 3 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, uniformandosi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche.

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori disciplinati dall'articolo 5 del D.Lgs.n.117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.lgs.n.117/2017 (lettera "i").

Per il perseguimento delle suindicate finalità, l'associazione si propone di esercitare le seguenti attività:

1) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

In particolare la sopra descritta attività istituzionale consiste nel mantenimento, conservazione e valorizzazione del Santuario della Madonna del Carmelo in Località Croci, ritenendo tale opera patrimonio culturale e artistico a disposizione della popolazione della Valdinievole e non solo di quella, ritenendo tale opera patrimonio culturale ed artistico a disposizione di tutta la popolazione;

2) beneficenza;

3) assistenza sanitaria e promozione della cultura e dell'arte a favore di persone con particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari svantaggiate.

In particolare le attività di cui ai punti 2) e 3) saranno realizzate mediante un intervento diretto a favore delle stesse ovvero tramite l'intervento di altri enti ed associazioni che perseguono le stesse finalità.

Dette attività verranno esercitate dall'Associazione prevalentemente nell'ambito del territorio della Valdinievole,

ma a livello nazionale.

Detto indirizzo di attività dovrà divenire il principale obiettivo di coloro che saranno, di volta in volta chiamati a dirigere l'associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il proseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione, avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute utili ovvero anche solo opportune.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali perseguite.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati agli associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.";

ARTICOLO 5 - FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Aderenti della Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci della Associazione;
- i Benemeriti della Associazione; e
- i Beneficiari della Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.

Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazione per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- 1) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- 3) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- 4) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- 5) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

6) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Aderenti o da almeno due Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Pistoia.

La convocazione è fatta mediante annuncio scritto esposto nella sede sociale contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

ARTICOLO 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di undici membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentata sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- 2) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, e del Comitato Esecutivo;
- 3) l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
- 4) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante annuncio scritto esposto nella sede sociale, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giu-

dizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 10 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri tre consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 13 - LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deli-

berazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

ARTICOLO 16 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è

utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 18 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 7 del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore della Fondazione "Dynamo Campo ETS", con sede in San Marcello Piteglio (PT), via Ximenes n. 716, codice fiscale n. 90040240476.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

ARTICOLO 21 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

F.TO NICOLO' MARTINI

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTO DI N.
FOGLI FIRMATI A NORMA DI LEGGE.
SI RILASCIA PER USO FISCALE.